

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 10297/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10297 del 2024, proposto da

Chiara Laruffa, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Cosma Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Annunziata Celeste Moles, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della comunicazione n. 34223 del 1/8/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione avente ad oggetto "Comunicazione di rigetto e conclusione del procedimento per l'istanza acquisita al

protocollo n. 26746 in data 9/8/2023" con cui è stata inoltrata istanza diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale acquisito in Germania ai fini dell'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia; di ogni atto antecedente, presupposto e/o comunque connesso e/o collegato e/o conseguenziale a quello impugnato, quand'anche non comunicato alla ricorrente e/o dalla medesima non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di accogliere l'istanza e di autorizzare, pertanto, la predetta integrazione mediante notifica "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

Ritenuto che i chiarimenti depositati dall'Amministrazione resistente in ottemperanza a quanto disposto con il decreto presidenziale n. 4554 del 10 ottobre 2024 necessitano di essere meglio specificati in ordine a quanto asserito al punto 4 (pagine 5 e 6) della relazione (*"Nel ricorso della sig.ra Laruffa, viene, inoltre, contestata la violazione dell'art. 50 D.lgs. n. 300/1999, in quanto l'Amministrazione ha declinato la competenza sull'istanza di riconoscimento del titolo formulata dall'odierna ricorrente. Sul punto appare sufficiente ribadire che l'Amministrazione è competente esclusivamente al riconoscimento dei titoli per l'esercizio della professione di educatore per i servizi educativi dell'infanzia e della professione docente, come previsto dalle vigenti normative"*) alla luce delle

argomentazioni svolte in ricorso dall'istante - così come ribadite anche alla camera di consiglio del 5 novembre 2024 – e con indicazione dell'Amministrazione ritenuta, invece, competente;

Ritenuto, quindi, di disporre l'integrazione, nel senso sopra specificato, dei chiarimenti resi dall'Amministrazione resistente e di assegnare alla stessa termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere con l'avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- accoglie l'istanza di parte ricorrente e dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per “pubblici proclami”, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione, assegnando alla parte resistente termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere con l'avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, c.p.a.;
- rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 17 dicembre 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO